

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 29 novembre 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. TIEPOLO; Re Riccardi (AVV. MARABINI, QUIRICO) c. Ministero della guerra.*

Giustizia amministrativa — Militari — Consiglio di disciplina — Illegale composizione — Competenza del Consiglio di Stato — Decreto relativo — Annullamento (L.2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art.24, 38). **Militari — Ufficiali subalterni — Accuse contro l'onore — Consiglio di disciplina — Sua composizione** (L.25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, art.42, 43, 52).

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha facoltà di giudicare sulla legalità della composizione di un Consiglio di disciplina in base a cui fu preso un provvedimento definitivo per la punizione di un ufficiale accusato di esser venuto meno all'onore militare. (1)

Il decreto che revoca dal grado e dall'impiego un ufficiale in base al parere di un Consiglio di disciplina illegalmente composto deve essere annullato per violazione di legge e per eccesso di potere. Anche sulle accuse di onore mosse contro ufficiali subalterni deve giudicare il Consiglio di disciplina divisionale, anziché quello reggimentale, quando sia accertato in fatto che gli ufficiali del reggimento a cui l'accusato appartiene siano ostilmente prevenuti contro di lui.

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Attesoché non appartiene a questa Sezione il conoscere dei motivi di estimazione e di apprezzamento intorno al delicatissimo punto dell'onore militare, la sua giurisdizione in materia essendo tracciata dalla disposizione dell'art.24 della legge 2 giugno 1889. Se però ogni indagine di merito viene ad essere in questa materia preclusa, è anche indubitato che la questione di illegale composizione dei Consigli di disciplina, il cui parere è obbligatorio per legge, ed al quale si sia conformato il provvedimento definitivo colla revoca di un ufficiale dal grado e dall'impiego, appartiene alla cognizione della IV Sezione, sotto i puri riguardi di violazione di legge o di eccesso di potere.

Attesoché la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, coll'art.42 distingue i Consigli di disciplina per l'esercito di terra in reggimentali e divisionali. Coll'art. 43 demanda ai primi il deliberare intorno ai fatti apposti agli ufficiali subalterni e li vuole formati in ciascun Corpo presso lo stato maggiore del medesimo reggimento. Coll'art.44 dispone che i Consigli di disciplina divisionali, formati al Capoluogo delle divisioni militari, deliberano intorno ai fatti apposti agli ufficiali superiori, ed anche agli ufficiali subalterni appartenenti ad un Corpo o quadro qualunque dell' esercito il quale e per la sua formazione o per altra circostanza non possa somministrare il Consiglio reggimentale. Alle quali disposizioni servì di complemento e di chiarimento quella dell'art.52 che determina che non possono far parte dei Consigli di disciplina:... 2) gli autori della lagnanza o del rapporto speciale che ha dato luogo alla convocazione del Consiglio.

Attesoché da tutto ciò è più che fondato arguire, come del resto è anche conforme alla interpretazione seguita in questa materia dalla pratica militare, che ogni qualvolta nell'intervento degli ufficiali, che dovrebbero comporre il Consiglio reggimentale, si possa temere una qualche prevenzione contro l'ufficiale incolpato, al Consiglio reggimentale si debba sostituire il Consiglio divisionale. E di una siffatta misura che è conforme alle norme fondamentali di ogni procedura diretta ad assicurare un imparziale giudizio il Ministro della guerra aveva trovato di fare applicazione nei rapporti fra il tenente Re-Riccardi e gli ufficiali del reggimento cui apparteneva la prima volta che provvide per la convocazione di un consiglio di disciplina. Difatti nel primo dispaccio comunicato al comando del VI Corpo sotto la data 19 ottobre 1892 e dimesso sub n.I in atti dalla regia Avvocatura, il Ministro della guerra dichiarando necessario che le accuse nelle quali era incorso il tenente Re-Riccardi fossero

sottoposte a severe investigazioni al fine di riconoscere se egli fosse ancora a considerarsi degno del grado del quale trovavasi insignito, aggiungeva queste testuali parole:

« Considerando che le informazioni date dal comandante del reggimento cavalleria Umberto I e gli apprezzamenti emessi da V.S. col foglio 20 settembre n. 947 inducono a ravvisare *gravemente pregiudicata*, e *preventivamente manifesta* in senso avverso, l'opinione degli ufficiali di detto reggimento, ritengo che essi non possano far parte del Consiglio di disciplina, a senso del disposto dell'art.52 n. 2 della legge 25 maggio 1852, il quale mira appunto allo scopo di tutelare la severa imparzialità del giudizio dei componenti i Consigli di disciplina. Conseguentemente il Consiglio di disciplina dovrà essere costituito in forma divisionale ».

Attesoché è bensì vero che è una materia di apprezzamento proprio dell'autorità che convoca il Consiglio anche il vedere se motivi di sospicione e di prevenzione esistano e se siano tali da indurre la osservanza della eccezione, anziché della regola per la quale agli ufficiali subalterni è dato il Consiglio reggimentale; ma una volta che questa ricognizione dei motivi e questo giudizio di opportunità si ebbe, e nel modo più esplicito, da parte dello stesso Ministro della guerra, la IV Sezione pure non entrando in questioni di merito, non può fare a meno di tener conto di una situazione di cose perfettamente assodata nello stato degli atti.

Attesoché, poste queste premesse, la conseguenza logica che ne dimana non può essere che questa, che anche il secondo Consiglio di disciplina doveva essere non *reggimentale*, ma, come lo fu il primo, *divisionale*, locché dallo stesso tenente Re-Riccardi fu richiesto con due distinti memoriali dimessi in atti, col primo dei quali si richiama il disposto dell'alea 2 dell'art; 52 ;della legge sullo stato degli ufficiali. E sia pure che diverse fossero le ispezioni deferite ai due Consigli di disciplina, imperocché il primo, per ripetere le espressioni del generale Mirri, comandante la divisione, nel suo rapporto 21 agosto 1893 al Comando del VI Corpo, doveva prendere in esame la condotta del Re immediatamente dopo il processo all'infuori dell'accusa di baratteria dalla quale fu pienamente assolto dalla Corte di Lucca; il secondo esaminare la condotta dello stesso ufficiale dopo l'assoluzione del primo Consiglio di disciplina per vedere se egli avesse o no convenientemente tutelato il suo onore di ufficiale essenzialmente offeso da accuse giudicate insussistenti. Non si mutava però quell'ambiente morale dentro il quale si svolse tutto intero questo episodio della vita militare del Re-Riccardi; né si modificavano quelle cause di tensione e di prevenzione nei rapporti fra esso e gli ufficiali che facevano parte dello stessa famiglia reggimentale, che come fu segnalato la prima volta dallo stesso Ministro, potevano influire a rendere men che severa ed imparziale la deliberazione. Per non dire che questo stato di prevenzione contraria al Re si manifestava ancora di più in occasione del secondo Consiglio se, come afferma il rapporto Mirri, gli ufficiali del reggimento ritenevano non poter coesistere nell'esercito tre ufficiali di cui due che avevano atrocemente accusato il terzo, senza che questi richiedesse loro una riparazione d'onore, mentre invece egli interpretava le prescrizioni superiori nel senso che dopo il verdetto assolutorio egli non doveva intraprendere più nulla, ritenendo esaurita la vertenza. Tutto ciò venne a mantenere quella situazione che rendeva, al giudizio dello stesso generale, incompatibile la presenza del tenente Re non solo nel reggimento, ma nello stesso presidio, dove gli ultimi fatti erano noti e dove era circondato dalla disistima generale. Che, se per appianare una tale situazione resa più aspra anche da atti materiali, quali il rifiuto del saluto, il rifiuto di assistenza come padrini in una prova di onore, non si trovava altra soluzione che quella di un Consiglio di disciplina, non si poteva disconoscere che gli ufficiali del reggimento venivano poi ad essere in definitiva quelli *autori della lagnanza* che ha dato causa alla convocazione e che appunto come tali non potevano far parte nemmeno del secondo Consiglio, pel disposto dell'art.52, del quale emerge la violazione.

Attesoché l'osservanza della legge in questa materia s'imponeva indipendentemente da qualunque istanza o rimostranza di parte interessata, e nulla importa che il tenente Re nel 17 settembre 1893 abbia dichiarato di non rifiutare alcun membro componente il Consiglio fra quelli indicati nell'ordine di

convocazione, anche perché non sarebbe in ogni caso da comprendere la facoltà di rinuncia individuale, coll'accettazione di un Consiglio composto a base diversa da quella che sarebbe stato conforme alla legge.

Attesoché il R.D. 3 ottobre 1893, essendo stato emesso dietro il parere di un Consiglio di disciplinare costituito a base reggimentale, mentre per le prescrizioni di legge interpretate ed applicate dalla più sana e costante giurisprudenza avrebbe dovuto essere costituito a base divisionale, non può che essere annullato in omaggio al disposto dell'art.38 secondo alinea della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

Per questi motivi, annulla, ecc.